

## REGIONE TOSCANA

### L.R. 1 ottobre 2014, n. 55.

***Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. Adeguamento al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.***

---

Publicata nel B.U. Toscana 8 ottobre 2014, n. 48, parte prima.

---

#### **Art. 1** *Finalità dell'intervento.*

1. La presente legge detta disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al *decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39* (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'*articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*), con particolare riferimento alle procedure interne ed agli organi che, in via sostitutiva, possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari.

---

---

#### **Art. 2** *Individuazione degli incarichi.*

1. Costituiscono incarichi soggetti alla presente disciplina quelli individuati dal *D.Lgs. 39/2013*, nonché quelli dei commissari che sostituiscono in tutte le loro funzioni i soggetti titolari degli incarichi di cui al medesimo *D.Lgs. 39/2013*.

---

---

#### **Art. 3** *Nullità ed inefficacia degli atti di conferimento degli incarichi.*

1. L'atto di conferimento dell'incarico è nullo, ai sensi dell'*articolo 17 del D.Lgs. 39/2013*, in quanto adottato in violazione delle sue disposizioni, nell'ipotesi in cui la Regione abbia conferito un incarico in presenza di dichiarazione attestante una causa di inconferibilità.

2. L'atto di conferimento dell'incarico è inefficace, ai sensi dell'*articolo 20, comma 4, del D.Lgs. 39/2013*, qualora non sia stata presentata la dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità di cui allo stesso *articolo 20, D.Lgs. 39/2013*. Tale dichiarazione deve essere presentata prima dell'atto di conferimento dell'incarico e comunque non oltre il termine di dieci giorni dalla data dello stesso conferimento.

---

---

**Art. 4** *Dichiarazione della nullità degli incarichi e dell'interdizione del soggetto.*

1. Il Responsabile regionale per la prevenzione della corruzione della Giunta regionale e quello del Consiglio regionale, di cui alla *legge 6 novembre 2012, n. 190* (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), dichiarano, ai sensi dell'*articolo 17 del D.Lgs. 39/2013*, ciascuno per quanto di propria competenza, la nullità degli incarichi conferiti da parte della Regione. Dalla data di adozione dell'atto che dichiara la nullità opera l'interdizione del soggetto che ha conferito l'incarico nullo.

2. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione della Giunta regionale dichiara altresì la nullità degli incarichi conferiti dagli organi degli enti dipendenti e delle società in house regionali.

---

**Art. 5** *Individuazione degli organi sostituiti e sostituti.*

1. I componenti degli organi politici e gli organi politici che hanno conferito incarichi dichiarati nulli e che non possono, ai sensi dell'*articolo 18 del D.Lgs. 39/2013*, conferire incarichi di loro competenza per tre mesi, sono così sostituiti:

- a) il Presidente della Giunta regionale è sostituito dal Vicepresidente;
- b) il Consiglio regionale è sostituito dal suo Presidente;
- c) il Presidente del Consiglio regionale è sostituito dal Vicepresidente più anziano;
- d) l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale è sostituito dal Presidente del Consiglio regionale.

2. I componenti degli organi tecnici che hanno conferito incarichi dichiarati nulli e che non possono conferire incarichi di loro competenza per tre mesi, ai sensi dell'*articolo 18 del D.Lgs. 39/2013*, sono sostituiti secondo le disposizioni della *legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1* (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e della *legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4* (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale).

---

**Art. 6** *Sostituzione degli organi degli enti dipendenti e delle società in house.*

1. Gli organi degli enti dipendenti e delle società in house che hanno conferito incarichi dichiarati nulli sono sostituiti dal Presidente della Giunta regionale.

---

---

**Art. 7** *Norma transitoria.*

1. In sede di prima applicazione, i sostituti dei componenti degli organi tecnici di cui all'articolo 5, comma 2, sono individuati entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

---

---